

**Alle Polizie Provinciali della Province
dell'Emilia Romagna e alla Citta Metropo-
litana di Bologna**

A tutti gli STACP

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna

A tutti gli ATC dell'Emilia-Romagna

Ai CRAS dell'Emilia-Romagna

E p.c. **ISPRA**

Alle associazioni Venatorie

Alle Associazioni agricole

LORO SEDI

OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nota esplicativa degli effetti dei DD.P.C.M. 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con riferimento alle attività faunistico-venatorie

Con riferimento all'oggetto e tenendo conto delle disposizioni introdotte, da ultimo, dal D.L 17 marzo 2020 n. 18, in relazione all'epidemia da *Covid-19*, nel ribadire quanto opportunamente già segnalato con precedente nota di questo Servizio, in merito all'oggetto si ritiene di specificare quanto segue:

- **Caccia di selezione:** l'attività di caccia di selezione non rientra tra le attività che giustifichino spostamento, ai sensi del DPCM in oggetto, pertanto deve ritenersi sospesa;
- **Censimenti:** al pari della caccia di selezione, devono ritenersi sospesi per effetto del DPCM 9 marzo 2020 anche i censimenti faunistici, rispetto ai quali, comunque, la Regione provvederà a definire le densità faunistiche tenendo conto dei dati storici e delle stime prudenziali elaborate sulla base dei censimenti sin qui effettuati;
- **Recupero delle Carcasse:** il recupero delle carcasse di fauna selvatica è a tutti gli effetti attività lavorativa, in quanto regolato da un contratto di appalto di servizi, pertanto non pare soggetto a particolari limitazioni della mobilità, salva la necessità di rendere

			INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5		ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno:DP	/	/	Classif:		30	40			Fasc.			

l'autocertificazione richiesta in caso di controlli;

- **CRAS:** i CRAS, al pari di quanto avviene per le attività di recupero delle carcasse, svolgono in concreto un “servizio pubblico” con effetti anche sulla salute pubblica (prevenzione sanitaria legata alla presenza di animali selvatici spesso portatori di patologie) che pare potersi configurare come attività lavorativa nei limiti dell'applicabilità delle norme sul “terzo settore”, pertanto il recupero della fauna selvatica ferita può essere considerato “attività lavorativa” consentita nel rispetto delle previsioni del DPCM 9 aprile 2020;
- **Piani di Controllo:** l'art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015 pone in capo alla Polizia Provinciale la competenza in materia di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria, inoltre l'attività dei piani di controllo svolta dai coauditori ai sensi della L.R. n. 8/1994 è effettuata sotto la diretta responsabilità della Polizia Provinciale, pertanto, l'attività in questione è configurabile come servizio pubblico che non pare essere sospeso dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020, salvo diverso avviso dell'ente Provincia e della Città metropolitana, competenti in materia.

Ad ogni buon conto, al fine di dare concreta efficacia alle disposizioni di prevenzione contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020 pare opportuno precisare che le operazioni di controllo della fauna selvatica su tutto il territorio regionale debbono intendersi consentite limitatamente alle sole attività condotte in forma singola (“metodo all'aspetto”), mentre tutte le altre forme di controllo faunistico che prevedono l'aggregazione di più persone devono intendersi temporaneamente sospese.

- **Donazioni da parte degli A.T.C. a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:** l'art. 66, comma 1, del D.L. n. 18/2020 incentiva «...le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19...» riconoscendo «...una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.».
- **Riconsegna dei tesserini venatori:** l'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 stabilisce, tra l'altro, che «1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.».

La richiamata norma, pertanto, dispone ex lege, la proroga dei termini di 52 giorni di tutti i termini e ragionevolmente anche delle scadenze legate ai procedimenti, per cui è parere che il termine di legge del 31 marzo per la riconsegna ai Comuni dei tesserini venatori sia conseguentemente prorogato di 52 giorni.

Certi dell'utilità dei chiarimenti forniti, si auspica il massimo impegno per garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni delle norme richiamate al fine di contenere l'espansione dell'epidemia in corso.

Cordiali saluti,

Avv. Vittorio Elio Manduca
firmato digitalmente